



COMUNICATO N. 131/DIV – 16 GENNAIO 2024

131/391

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 12, 13, 14 e 15 GENNAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 12, 13, 14 e 15 Gennaio 2024

2^a Giornata ritorno

GIRONE A

ALESSANDRIA	VIRTUS VERONA	0-1
ATALANTA U23	TRENTO	1-0
FIORENZUOLA	PRO SESTO	0-0
L.R. VICENZA	GIANA ERMINIO	3-1
LEGNAGO SALUS	PADOVA	0-0
MANTOVA	ARZIGNANO V.	1-1
PERGOLETTESE	LUMEZZANE	0-1
PRO PATRIA	NOVARA	3-0
PRO VERCELLI	RENATE	0-1
TRIESTINA	ALBINOLEFFE	2-3

GIRONE B

CARRARESE	AREZZO	2-3
GUBBIO	ANCONA	0-0
LUCCHESE	SESTRI LEVANTE	1-3
OLBIA	VIS PESARO	0-1
PESCARA	PERUGIA	0-1
PONTEREDERA	FERMANA	4-0
RECANATESE	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
RIMINI	TORRES	3-1
SPAL	CESENA	0-0
VIRTUS ENTELLA	PINETO	0-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	SORRENTO	1-2
AVELLINO	JUVE STABIA	2-2
CASERTANA	ACR MESSINA	0-2
CATANIA	BRINDISI	4-0
GIUGLIANO	FOGGIA	4-1
MONTEROSI TUSCIA	MONOPOLI	2-1
POTENZA	LATINA	2-0
TARANTO	PICERNO	1-1
TURRIS	CROTONE	0-4
VIRTUS FRANCAVILLA	BENEVENTO	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12, 13, 14 e 15 GENNAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, L.R. VICENZA, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. fatto esplodere, al 10° e 12° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza nel piazzale retrostante il Settore Ospiti;
2. lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco;
3. lanciato, al 94° minuto della gara, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco e, un petardo di elevata potenza, nel Settore Tribuna Adriatica Laterale occupata dai sostenitori avversari così provocando il danneggiamento di due seggiolini.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 3), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ad eccezione del danneggiamento dei seggiolini sub 3) e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.000,00

GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sestile lato Sud, intonato, al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),

emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 1° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco sulla pista d'atletica;
2. al 15° e 16° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco sulla pista d'atletica;
3. al 4°, 20° e 27° minuto del primo tempo e alla fine della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Termino e nel Settore Tribuna Montevergine, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco e precisamente sulla copertura del tunnel degli spogliatoi, senza conseguenze;
2. al 95° minuto della gara, un pezzo di cemento di cm 3x4 nel recinto di gioco tra la panchina aggiuntiva della squadra ospite e il Collaboratore della Procura Federale posizionato sulla sinistra della stessa senza creare danni.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la intrinseca pericolosità della condotta sub 2) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, durante la gara, otto petardi nel proprio Settore senza provocare danni.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza

conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, dal 40° al 45° minuto del secondo tempo, tre bottigliette d'acqua semipiene di cui due sul terreno di gioco e una nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 3° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (70%), posizionati nel Settore Curva Nord sotto Settore "CNB- CNC- CND", intonato, al 36° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FIORENZUOLA per avere dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale, dal 20° minuto del secondo tempo al termine della gara a fino al rientro delle squadre negli

spogliatoi, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria, ripetuti più volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.2, r. proc. fed., r. c.c.).

NOVARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell'aver divelto tre porte ivi installate.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l'80%), presenti nei Settori B e C, intonato, al 16° minuto del primo tempo e al 33° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in ciascuna delle occasioni su indicate per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 GENNAIO 2024

CAMILLETTI PAOLO

(RECANATESE)

per avere, a fine gara, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 GENNAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

TORELLI MARCO

(RENATE)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CARBONE RICCARDO

(JUVE STABIA)

per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria in quanto, dopo essere stato provocato da un tesserato avversario, rispondeva proferendo nei loro confronti frasi irrispettose e offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA PORTA ANTONIO

(AVELLINO)

per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria in quanto, usciva dalla propria area tecnica e pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose e offensive così provocando la reazione di uno dei tesserati avversari.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ASCENZI MARCO

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

PARRAVICINI FRANCESCO

(PRO SESTO)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, a gioco fermo, calciava con violenza una bottiglietta d'acqua in segno di protesta che cadeva a circa 10 metri di distanza all'interno del terreno di gioco, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUANO EZIO

(TARANTO)

per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d'ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci).

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CAGLIONI DARIO

(PRO SESTO)

per avere, al termine della gara, in prossimità dell'ingresso al sottopasso che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei sostenitori avversari posizionati in Tribuna Laterale, in quanto provocava gli stessi rivolgendogli al loro indirizzo un gesto offensivo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive

della condotta (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE (I INFR)

COLETTI TOMMASO ROBERTO	(FOGGIA)
LONGO EMILIO	(PICERNO)
DI CECCO DOMENICO	(RIMINI)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CIANNI JOSE FRANCESCO (RECANATESE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto protestava veementemente nei loro confronti e usciva dall'area tecnica. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VI INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta minacciosa ed offensiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto si avvicinava a quest'ultimo con fare minaccioso poggiando la testa sul suo volto spingendolo e pronunciando nei suoi confronti frasi irriuardose. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PRISCO ANTONIO (RECANATESE)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in scivolata da tergo colpendolo alla tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la sua intrinseca pericolosità e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava una frase irriuardosa nei suoi confronti per contestarne l'operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CLEMENTE GIANLUCA (ANCONA)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l'avversario con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FERRARI FRANCO	(L.R. VICENZA)
IANNONI EDOARDO	(PERUGIA)
MORRA CLAUDIO	(RIMINI)
DE FRANCESCO ALBERTO	(SORRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN	(CARRARESE)
SANTORO SALVATORE	(PRO VERCELLI)
CORBARI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRANCO DOMENICO	(ACR MESSINA)
GUCCI NICCOLO'	(AREZZO)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO	(AVELLINO)
CIANO CAMILLO	(BENEVENTO)
MONTALTO ADRIANO	(CASERTANA)
HRAIECH SABER	(CESENA)
GROPPELLI FILIPPO	(GIANA ERMINIO)
SORRENTINO LORENZO	(GIUGLIANO)
PIRRELLO ROBERTO	(GUBBIO)
LEONE GIUSEPPE	(JUVE STABIA)
REGAZZETTI SAMUELE	(LUMEZZANE)
ARBOLEDA CHRISTIAN	(OLBIA)
PERROTTA MARCO	(PADOVA)
SANTORO SIMONE	(PERUGIA)
VOLPICELLI EMILIO	(PINETO)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
RABBI SIMONE	(SPAL)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

STRONATI RICCARDO	(FIORENZUOLA)
VASSALLO FRANCESCO	(MONOPOLI)
SBAFFO ALESSANDRO	(RECANATESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FUMAGALLI ERMANNO	(ACR MESSINA)
SALVO GIUSEPPE	(ACR MESSINA)
SACO COLI	(ANCONA)
PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
ZANELLATO NICCOLO'	(CATANIA)
SALINES EMMANUELE	(FOGGIA)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
GUCHER ROBERT	(LUCCHESI)
BRIGNANI FABRIZIO	(MANTOVA)
DESSENA DANIELE	(OLBIA)
NANNI NICOLA	(OLBIA)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN	(PADOVA)
FIGOLI MATTEO	(PERGOLETTESE)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
PARODI GIULIO	(PRO VERCELLI)
FUSCO FRANCESCO	(SORRENTO)
KANOUTE MAMADOU YAYE	(TARANTO)
GARCIA TENA POL	(TRENTO)
MAZZOLO FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)
IERVOLINO ANTONIO PIO	(VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

LAKTI ERALED	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
--------------	------------------------

AMMONIZIONE (XI INFR)

GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)
----------------------	----------------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROCCHI GABRIELE	(LATINA)
VAN RANSBEECK KENNETH	(LEGNAGO SALUS)
VANO MICHELE	(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FORESTA GIOVANNI	(ALESSANDRIA)
CELLA STEFANO	(ANCONA)
PAOLUCCI LORENZO	(ANCONA)
PROIETTI MATTIA	(CASERTANA)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
SBRAGA ANDREA	(POTENZA)
ANTONINI LUI MATIAS	(TARANTO)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
FROSININI RUGGERO	(TRENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

POLITO VINCENZO	(ACR MESSINA)
ROTA ARENSI	(ALESSANDRIA)
MARTINA ALESSANDRO	(ANCONA)
CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO	(BENEVENTO)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(CARRARESE)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(FERMANA)
POTOP SIMONE	(FIORENZUOLA)
POLI FABRIZIO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CITTADINO ANDREA	(LATINA)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
MOTOC ANDREI	(LEGNAGO SALUS)
SINI SIMONE	(MONTEROSI TUSCIA)
GATTONI TOMMASO	(PRO SESTO)
PARODI LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
FAEDO CARLO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

LONGO SALVATORE	(ALBINOLEFFE)
NICHETTI MARCO EMILIO	(ALESSANDRIA)
MONDONICO DAVIDE	(ANCONA)
LAZZARINI MIRKO	(AREZZO)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MALCORE GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
BELLUCCI NICCOLO'	(BRINDISI)
VALENTI BRUNO	(BRINDISI)
COPPOLARO MAURO	(CARRARESE)
CURCIO ALESSIO	(CASERTANA)
UDOH KING	(GUBBIO)
BACHINI MATTEO	(JUVE STABIA)
BELlich MARCO	(JUVE STABIA)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESI)
SPINI CRISTIAN	(LUMEZZANE)
GIACOMELLI STEFANO	(MANTOVA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
FELICOLI GIANFILIPPO	(PERGOLETTESE)
BARTOLOMEI PAOLO	(PERUGIA)
FRANCHINI SIMONE	(PESCARA)
SELLERI GABRIELE	(PONTEDERA)
RENAULT GUILLAUME PHILI	(PRO PATRIA)
VAGHI STEFANO	(PRO PATRIA)
FERRO LORENZO	(PRO SESTO)
ALCIBIADE RAFFAELE	(RENATE)
POSSENTI MARCELLO	(RENATE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANNI	(RENATE)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO	(SESTRI LEVANTE)

CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)
MAISTRO FABIO	(SPAL)
RUSSO ALESSANDRO	(TRENTO)
EL AZRAK MOHAMED RAYAN STITOU	(TRIESTINA)
GUIDA ANGELO	(TURRIS)
FAGGIOLI ALESSANDRO	(VIRTUS ENTELLA)
TOMASELLI GIACOMO	(VIRTUS ENTELLA)
DE MARINO DAVIDE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
DI MARCO TOMMASO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
POLVERINO EMANUELE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MILESI LUCA	(ALBINOLEFFE)
CHIOSA MARCO	(AREZZO)
GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
RISALITI GIACOMO	(AREZZO)
D'ANGELO SONNY	(AVELLINO)
RIGIONE MICHELE	(AVELLINO)
CERRETELLI FRANCESCO	(CARRARESE)
DI GENNARO MATTEO	(CARRARESE)
KONTEK IVAN	(CATANIA)
DAFFARA GIOVANNI	(JUVENTUS NEXT GEN)
BURIC NIKOLA	(LEGNAGO SALUS)
FESTA MARCO	(MANTOVA)
LANCINI EDOARDO	(NOVARA)
DE MARCO ANTONINO	(PESCARA)
GUERRA WALTER	(PICERNO)
INGROSSO GIANMARCO	(PINETO)
MADDALONI ROSARIO DAMIANO	(POTENZA)
SOMMA MARCO	(PRO PATRIA)
GIORGESCHI SIMONE	(PRO SESTO)
TREMOLADA MARCO ANDREA	(RENATE)
MARTIGNAGO RICCARDO	(SORRENTO)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MORETTI FEDERICO	(ANCONA)
BOSEGGIA ELIA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
LIOTTI DANIELE	(AVELLINO)
MERLETTI TOMMASO	(BRINDISI)
MAFFEI MATTIA	(FIORENZUOLA)
VERDE FRANCESCO	(GIANA ERMINIO)
DAMIANI SAMUELE	(JUVENTUS NEXT GEN)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)
LA VARDERA SALVATORE DARIO	(MONOPOLI)
LEWIS NOAH PHILBERTH	(PERUGIA)
ACCORNERO FEDERICO	(PESCARA)
DAGASSO MATTEO	(PESCARA)

MILANI LORENZO
COLOMBI SIMONE
MATTEAZZI ERNESTO
INGROSSO GABRIELE

(PESCARA)
(RIMINI)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 16 Gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani